TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R. G. 1 / 2020

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 febbraio 2020;

Osserva

La sig.ra Angela Pellegrino, nata a Napoli il 19 ottobre 1970, domanda all'Autorità Giudiziaria di pronunciare, in via prioritaria, l'omologazione di un piano del consumatore da lei formulato nella proposta depositata il 13 gennaio 2020 e poi integrata prima con le note autorizzate depositate il 12 febbraio 2020 e quindi con le rettifiche esplicitate nel verbale dell'udienza del 20 febbraio 2020.

In via subordinata, qualora la richiesta principale non trovi accoglimento, la ricorrente chiede che venga aperta la liquidazione giudiziale del suo patrimonio ai sensi dell'art. 14-*ter* legge 3/2012.

La proponente rappresenta che la propria esposizione debitoria è costituita da un debito, garantito da ipoteca immobiliare su due cespiti siti in Qualiano alla via Cavour n. 28 e ben identificati negli atti della procedura, derivante dagli obblighi previsti in un contratto di mutuo stipulato con un istituto di credito, pari a 181.396,61 euro, e da vari debiti verso l'erario per il minor importo di 2.210,30 euro (ricorso, p. 11).

Con le precisazioni contenute nelle note integrative autorizzate è stato poi evidenziato che vi è anche un debito, allo stato non ancora liquido ed esigibile perché in corso di accertamento e quantificazione da parte dell'Autorità amministrativa, nei confronti del Comune di Qualiano per l'imposta Imu non versata che non viene quindi inserito nel piano e che sarà quindi onorato al di fuori dello stesso, quando verrà liquidato con esattezza e ne sarà richiesto il pagamento (cfr. anche le dichiarazioni di cui al verbale dell'udienza del 20 febbraio 2020).

La proposta prevede la vendita con collocazione sul mercato dei beni immobili garantiti da ipoteca, mediante l'individuazione di un acquirente da parte di una agenzia immobiliare alla quale è già stato conferito mandato (doc. 20), subordinato all'omologazione del piano, il cui prezzo sarà corrisposto al creditore ipotecario. Da tale

Firmato Da: CACACE EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3acec9490be4c1ca33c35a8679da21e2

vendita si ipotizza di ricavare circa 70.000 / 80.000 euro (sulla base della stima contenuta in una perizia di parte, doc. 21 del fascicolo di parte) e viene garantito, anche mediante l'impegno prestato da un terzo, sig. Giuseppe Russo, marito della proponente, di integrare il prezzo, qualora fosse eventualmente inferiore, così da consentire al creditore ipotecario di ricavare quantomeno l'importo di 65.000,00 euro. La ricorrente stima che la vendita venga effettuata entro un anno dall'omologazione, di modo da rispettare anche il termine della moratoria di cui all'art. 8 co. IV legge 3/2012.

Inoltre, la proposta prevede la messa a disposizione mensile della somma di 150,00 euro (50,00 euro versati in proprio dalla ricorrente e 100,00 euro corrisposti dal citato sig. Giuseppe Russo, che ha sottoscritto la proposta) per il tempo di 4 anni (48 mesi) su di un conto corrente intestato alla procedura e le cui movimentazioni saranno nella sola disponibilità dell'organismo di composizione della crisi.

Dalle somme di denaro che affluiranno su tale conto corrente verranno effettuati i pagamenti sia della parte non falcidiabile del credito privilegiato erariale, pari a 1.677,57 euro (relativa a tarsu non pagata, munita di privilegio generale di cui all'art. 2752 n. 3), sia del compenso dello stesso organismo di composizione della crisi (quantificato nella nota integrativa, p. 4), unico creditore pre-deducibile della procedura (come chiarito nel verbale dell'udienza del 20 febbraio 2020).

Nonostante la contrarietà del Credito Fondiario s.p.a., mandatario del titolare del diritto di credito munito di ipoteca, costituitosi in questo giudizio, il piano del consumatore merita di essere omologato.

In primo luogo si rileva, come anche attestato dall'O.c.c. nella propria relazione (p. 2), il dott. Claudio Lombardi che esprime parere favorevole all'omologazione (pp. 17-18), che sono sussistenti i necessari requisiti di cui agli articoli 6 e 7 legge 3/2012 in capo alla proponente Angela Pellegrino, potendo essere qualificata soggetto consumatore, versando in stato di sovra-indebitamento non assunto con dolo o colpa, e che non è inoltre presente alcuna causa ostativa.

La previsione della liquidazione dei beni immobili di proprietà della ricorrente mediante la consultazione del mercato, oltre a rendere non vincolante la contrarietà all'omologazione del piano da parte del creditore ipotecario (l'art. 8 co. IV legge 3/2012, come interpretato da Cass., I sez. civ., 17834/2019, pone un divieto di moratoria ultra-annuale nel pagamento del creditore ipotecario o pignoratizio, superabile solo con il consenso di quest'ultimo, soltanto infatti nel caso in cui i beni gravati dal privilegio non vengano liquidati), consente da un lato di risparmiare l'aumento di spese pre-deducibili che deriverebbero dalla prosecuzione della procedura esecutiva in corso (n. 111/2018 del Tribunale di Napoli Nord, nella quale, come dichiarato dall'ipotecario all'udienza del

Firmato Da: CACACE EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3acec9490be4c1ca33c35a8679da21e2

27 febbraio 2020 non è ancora stata effettuata la consulenza tecnica d'ufficio) o dall'apertura di una liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 14-*ter* l. 3/2012 e, al tempo stesso, di tutelare le esigenze del creditore ipotecario, interessato alla vendita alle condizioni più soddisfacenti possibili.

Venendo incontro ai rilievi del Tribunale, la ricorrente ha poi previsto la falcidia della sola parte chirografaria dei crediti erariali (contravvenzioni al codice della strada e imposte automobilistiche non versate per una somma inferiore a 1.000,00 euro) ed il pagamento invece della tarsu per l'importo di 1.677,57 euro.

Per le esposte ragioni, il piano come formulato dalla ricorrente merita di essere omologato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Omologa il piano del consumatore presentato ed integrato da Angela Pellegrino, nata ad Napoli il 19 ottobre 1970 e residente in Napoli alla via Salita Mauro n. 11;
2) Dispone che dalla data dell'omologazione non possano essere iniziate o proseguite le azioni esecutive individuali nei suoi confronti;
3) Dispone che sia data pubblicità del piano e delle sue integrazioni sul sito internet istituzionale del Napoli, onerando di ciò l'O.c.c. nel rispetto della normativa in materia di *privacy*.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Napoli, 3 marzo 2020

Il Giudice

dott. Edmondo Cacace

Firmato Da: CACACE EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3acec9490be4c1ca33c35a8679da21e2